



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 156 del 28/02/2024

Oggetto:

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA
LARINGECTOMIZZATI (AILar) PER PRESTAZIONI DI
RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE FONETICA A UTENTI DI
QUESTA ASL.**

PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Petronini Francesca

Il Responsabile del procedimento: Gaviraghi Lorenzo

Il Dirigente/Funziario: Borgotti Paolo

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

PREMESSO che sin dall'anno 2001 con vari atti si era provveduto a formalizzare l'instaurazione di rapporto convenzionale tra l'ASL VCO e l'Associazione Italiana Laringectomizzati (AILar) per prestazione di riabilitazione e rieducazione fonetica a utenti della stessa ASL;

PRESO ATTO che permangono immutate le condizioni di espletamento della convenzione di cui trattasi, precisate al testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A composto da n. 3 pagine;

PRECISATO che l'attività dell'Associazione Italiana Laringectomizzati risulta utile ed importante in quanto svolge funzioni di supporto ed affiancamento socio-terapeutico attraverso l'erogazione di prestazioni di tipo rieducativo e riabilitativo in favore di soggetti colpiti da forme morbose che hanno determinato gravi danni all'uso della parola e che pertanto il servizio non può essere interrotto;

RITENUTO quindi necessario stipulare, alle condizioni già in atto, la convenzione con l'Associazione Italiana Laringectomizzati per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO che l'Associazione Italiana Laringectomizzati si impegna a svolgere le attività previste dalla Convenzione a titolo gratuito; sarà riconosciuto dall'ASL VCO solo il rimborso delle spese vive, quantificabili in € 6.500,00 circa con imputazione sul Conto Economico 3.10.04.64, autorizzazione 23 sub 46 - Bilancio Esercizio 2024;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui a deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017, la sottoscrizione della convenzione approvata con il presente atto viene demandata al Dott. Paolo BORGOTTI, Direttore SOC Distretto VCO;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502 /1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1) DI FORMALIZZARE** per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 la stipula di convenzione tra l'ASL VCO e l'Associazione Italiana Laringectomizzati per prestazioni di riabilitazione e rieducazione fonetica a utenti dell'ASL VCO con riferimento alle sedi di Domodossola Omegna e Verbania;
- 2) DI DARE ATTO** che le condizioni di cui alla suddetta convenzione sono quelle descritte nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) composto da n. 3 pagine;
- 3) DI PRENDERE ATTO** che l'onere di spesa presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 6.500,00 (seimilacinquecento/00), viene imputato sul Conto Economico 3.10.04.64, autorizzazione 23 sub 46 - Bilancio Esercizio 2024;
- 4) DI DARE ATTO INOLTRE** che, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui a deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017, la sottoscrizione della convenzione approvata con il presente atto viene demandata al Dott. Paolo BORGOTTI, Direttore SOC Distretto VCO;
- 5) DI DARE MANDATO** alla S.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1995



CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE FONETICA A FAVORE DEI SOGGETTI LARINGECTOMIZZATI

TRA

- L'Azienda Sanitaria Locale VCO (A.S.L. VCO), con sede in Omegna (VB) - Via Mazzini n. 117, Codice Fiscale/P.IVA 00634880033, legalmente rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dott. Paolo BORGOTTI, Direttore SOC Distretto VCO

E

- L'Associazione Italiana Laringectomizzati con sede in Milano, Via A. Caroncini n. 5, Codice Fiscale 801298830156, nella persona del Presidente pro-tempore della stessa Associazione Dott. Paolo PISANI.

PREMESSO CHE

- tra gli obiettivi fissati dalla legge istitutiva del S.S.N. notevole importanza assume la fase riabilitativa degli stati di invalidità e di inabilità, così come espresso dall'art. 2 punto 4 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- le Associazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 45 della legge citata, concorrono al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, alle attività sanitarie pubbliche;
- i fini statuari dell'Associazione Italiana Laringectomizzati non sono rivolti al conseguimento di attività di lucro, ma di intervento socio-terapeutico dei soggetti colpiti da forme morbose che hanno determinato gravi danni all'uso della parola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

FINALITÀ

L'A.S.L. VCO e l'Associazione Italiana Laringectomizzati (di seguito denominata AILar) con sede Legale in Milano, Via A. Caroncini n. 5, concordano nello stipulare il presente atto convenzionale mediante il quale la citata Associazione, attraverso propri esperti abilitati rieducatori, provvederà a erogare prestazioni di tipo rieducativo e riabilitativo della parola a favore di soggetti laringectomizzati assistiti dall'A.S.L.

ART. 2

SEDE E SVOLGIMENTO DELL'ORARIO DELL'ATTIVITÀ

Il rieducatore, messo a disposizione dall'AILar e del quale saranno tempestivamente e formalmente rese note le generalità all'A.S.L., effettuerà le proprie prestazioni in locali messi a disposizione dall'A.S.L. presso i presidi di Domodossola Omegna e Verbania.

L'attività del rieducatore sarà espletata per n. 4 ore settimanali suddivise in 2 sedute



presso i due presidi ospedalieri di Domodossola e Verbania e per numero 2 ore in un'unica seduta la sede dell'A.S.L. di Omegna.

L'articolazione della stessa sarà concordata con la Direzione Sanitaria.

ART. 3

OBBLIGHI DELL'OPERATORE

L'Operatore, nello svolgimento della propria attività, oltre al rispetto delle normative generali vigenti presso l'A.S.L., per ogni e qualsiasi eventualità sia nella fase preparatoria che in quella interventiva, ha l'obbligo di tenersi in stretto contatto con il Primario della Divisione di Otorinolaringoiatria, al quale è demandata la vigilanza e il controllo sul regolare espletamento dell'attività di cui trattasi, anche al fine di predisporre eventuali piani e programmi terapeutici personalizzati, nello spirito di collaborazione di tipo dipartimentale.

ART. 4

OBBLIGHI DELL'A.S.L.

L'A.S.L. VCO, al fine di consentire l'ottimale erogazione delle prestazioni da parte dell'Operatore, metterà a disposizione, oltre agli idonei locali di cui al 1° comma dell'art. 2, anche le attrezzature, gli arredi e gli strumenti necessari.

ART. 5

OBBLIGAZIONI PATRIMONIALI

Fermo restando quanto indicato al 1° comma del precedente art. 2, l'A.S.L. per le prestazioni erogate dal rieducatore dell'AILar corrisponderà il rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documentate ai sensi dell'art. 7 Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Precisato che vengono rimborsate le spese vive documentate, e precisamente: il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari a 1/5 del costo della benzina verde per ogni km percorso e il pasto sotto forma di buono pasto aziendale, la liquidazione sarà adottata dal Distretto VCO a fronte di specifica rendicontazione da parte dell'AILar e previa verifica da parte del citato Distretto, che provvederà quindi alla relativa trasmissione alla S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio.

ART. 6

RESPONSABILITÀ

Per le attività rieducative l'ASL VCO non assume alcuna responsabilità civile né penale, sia per eventuali danni arrecati a terzi sia per quelli cui potrebbe incorrere l'operatore nell'esercizio della propria attività, tantomeno risponde per eventuali infortuni o incidenti che si dovessero verificare "in itinere". Conseguentemente l'AILar provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalle fattispecie in precedenza descritte i cui oneri sono a carico dell'ASL VCO.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ART. 7

VALIDITÀ

La presente convenzione ha validità **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, salvo disdetta da notificarsi da una delle parti con lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle apposite norme della vigente legislazione in materia.

ART. 9

REGISTRAZIONE

Per gli adempimenti in ordine alla registrazione della presente convenzione le parti faranno espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato, sottoscritto.

Omegna, li _____

<p>Il Presidente Nazionale Pro-tempore dell'Associazione Italiana Laringectomizzati Dott. Paolo PISANI</p> <hr/>	<p>Per l'ASL VCO Il Direttore SOC DISTRETTO VCO Dott. Paolo BORGOTTI</p> <hr/>
--	--